SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 678)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUDICE, BREZZI, OSSICINI, GUARINO, MASULLO, BRANCA e ANDERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1977

Estensione all'amministrazione universitaria dell'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, recante l'adeguamento dei limiti di somma previsti dalle norme di contabilità generale dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, ha elevato di 240 volte i limiti originari di somma comunque indicati nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Tale elevazione non è stata applicata agli articoli 51 e 53 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore di cui al regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, poichè il Ministero del tesoro espresse il parere che la legge numero 422 non esplicasse la sua efficacia sulla contabilità pubblica riguardante l'Università, rivestendo quest'ultima personalità giuridica propria.

Poichè d'altro canto sono trascorsi ben 44 anni dalla emanazione delle leggi sull'istruzione superiore, in analogia a quanto disposto dalla legge n. 422 del 30 giugno 1972 per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, appare indispensabile consentire anche all'Amministrazione universitaria pari adeguamento dei limiti di spesa.

Il nostro disegno di legge non comporta oneri di sorta per il bilancio dello Stato. Si tratta, per dirla in termini semplificati, di permettere che le spese di ordinaria amministrazione della Università non siano gravate, come capita, da una serie di intralci burocratici di cui il resto della amministrazione statale è stata liberata dal citato decreto del 1972.

Si propone pertanto il seguente disegno di legge:

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono elevati di duecentoquaranta volte i limiti di somma fissati negli articoli 51 e 53 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 31 agosto 1933, n. 1592.